



COMUNE DI MACOMER

REGOLAMENTO DI

POLIZIA MORTUARIA

E DEI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con Delibera C.C. n° 30 del 9 luglio 2014

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Riferimenti normativi
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Competenze
- Art. 5 Responsabilità
- Art. 6 Cautele
- Art. 7 Autorizzazioni di Polizia Mortuaria
- Art. 8 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 9 Atti a disposizione del pubblico
- Art.10 Adozione, affiliazione e convivenza

TITOLO II PERIODO DI OSSERVAZIONE, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 11 Periodo di osservazione
- Art. 12 Depositi di osservazione e obitori

TITOLO III FERETRI

- Art. 13 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 14 Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 15 Tipologia dei feretri
- Art. 16 Marchio di fabbrica, sigillo, piastrina di riconoscimento

TITOLO IV TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 17 Modalità di trasporto e percorso
- Art. 18 Autofunebri
- Art. 19 Trasporti all'interno del cimitero
- Art. 20 Trasporti per e da altri comuni
- Art. 21 Trasporti di salme all'estero o dall'estero
- Art. 22 Vigilanza e controllo

TITOLO V IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

- Art. 23 Dell'esercizio dell'impresa funebre
- Art. 24 Principi generali dell'attività funebre
- Art. 25 Servizi e trattamenti funebri
- Art. 26 Attività accessorie
- Art. 27 Doveri professionali dell'impresa
- Art. 28 Licenza
- Art. 29 Divieti

Art. 30 Trasporti a carico del Comune

TITOLO VI CIMITERI

Art. 31 Disposizioni generali

Art. 32 Reparti speciali nel cimitero

Art. 33 Ammissione nei cimiteri comunali

Art. 34 Orario

Art. 35 Disciplina dell'ingresso

Art. 36 Traffico veicolare all'interno dei cimiteri

Art. 37 Divieti speciali

Art. 38 Riti funebri

Art. 39 Obblighi e doveri del personale dei cimiteri

TITOLO VII OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 40 Inumazione in campo comune

Art. 41 Tumulazione

Art. 42 Tumulazione provvisoria

CAPO II ESUMAZIONE ED ESTUMAZIONI

Art. 43 Esumazioni ordinarie

Art. 44 Estumulazioni ordinarie

Art. 45 Avvisi di scadenza per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie

Art. 46 Esumazioni straordinarie

Art. 47 Estumulazioni straordinarie

Art. 48 Oggetti da recuperare

Art. 49 Disponibilità dei materiali

CAPO III CREMAZIONI

Art. 50 Cremazione

Art. 51 Servizio di cremazione del Comune

Art. 52 Modalità operative del servizio di cremazione

Art. 53 Cremazione di cadaveri

Art. 54 Destinazione delle ceneri della cremazione di cadaveri

Art. 55 Cremazione di ossa e resti mortali

TITOLO VIII AFFIDAMENTO, DISPERSIONE E INUMAZIONE DELLE CENERI

CAPO I AFFIDAMENTO DELLE CENERI

- Art. 56 Volontà del defunto
- Art. 57 Soggetto affidatario
- Art. 58 Luogo della conservazione
- Art. 59 Autorizzazione all'affidamento
- Art. 60 Decesso dell'affidatario
- Art. 61 Controlli
- Art. 62 Registro degli affidamenti

CAPO II DISPERSIONE DELLE CENERI

- Art. 63 Volontà del defunto
- Art. 64 Incaricato della dispersione
- Art. 65 Autorizzazione alla dispersione
- Art. 66 Luoghi di dispersione delle ceneri
- Art. 67 Registro delle dispersioni

CAPO III INUMAZIONE DELLE CENERI

- Art. 68 Inumazione delle ceneri

TITOLO IX CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 69 Disposizioni generali sulle concessioni
- Art. 70 Oggetto delle concessioni
- Art. 71 Durata, decorrenza e rinnovo delle concessioni
- Art. 72 Concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento
- Art. 73 Concessioni di loculi
- Art. 74 Concessioni di loculi per future sepolture nei cimiteri comunali
- Art. 75 Subentri nella titolarità delle concessioni
- Art. 76 Traslazioni all'interno dello stesso cimitero
- Art. 77 Rinuncia
- Art. 78 Revoca
- Art. 79 Decadenza
- Art. 80 Estinzione
- Art. 81 Rimborsi per restituzione di loculi e tombe in caso di rinuncia

TITOLO X CAPPELLE PRIVATE

- Art. 82 Progettazione e autorizzazione
- Art. 83 inizio e termine dei lavori
- Art. 84 Prescrizioni
- Art. 85 Ammissione alla sepoltura in cappelle private
- Art. 86 Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri nelle cappelle private
- Art. 87 Manutenzione delle cappelle private

Art. 88 Costruzione di cappelle nei cimiteri comunali

**TITOLO XI
IMPRESE ALL'INTERNO DEI CIMITERI**

Art. 89 Imprese all'interno dei cimiteri

Art. 90 Disciplina delle attività delle imprese all'interno dei cimiteri

Art. 91 Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo

**TITOLO XII
LAPIDI, EPIGRAFI, ORNAMENTI, MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Art. 92 Lapidi nei campi di inumazione

Art. 93 Epigrafi

Art. 94 Lampade votive

Art. 95 Ornamenti

Art. 96 Manutenzione delle sepolture

**TITOLO XIII
LUTTO CITTADINO ED ESEQUIE PUBBLICHE**

Art. 97 Lutto cittadino

**TITOLO XIV
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 98 Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Art. 99 Sanzioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Riferimenti normativi

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle seguenti disposizioni: - Titolo VI del Testo Unico delle leggi Sanitarie 27.7.1934; - D.P.R. n° 285 del 10.9.1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria); - Circolari del Ministero della Salute Pubblica n° 24 del 24.6.1993 e n° 10 del 31.7.1998 - L.R. n° 16/2000 - Legge n° 26 del 28.2.2001; - Legge n° 130 del 30.3.2001; - D.P.R. n° 254 del 15.7.2003 - L.R. n° 29 del 31.5.2004.

Art. 2

Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con l'evento funebre e la custodia delle salme.

Art. 3

Finalità

1. Con il presente Regolamento si intendono armonizzare le attività, i comportamenti, l'organizzazione delle funzioni e delle risorse poste in essere da Enti Pubblici e da privati, anche incaricati di pubblici servizi, per garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e la possibilità di manifestare il lutto e di praticare atti di pietà e di memoria.
2. Gli uffici Comunali e i soggetti privati a cui il Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura, sono chiamati a svolgerli con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse.
3. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo.

Art. 4

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Art. 5

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 6

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, ecc) o una concessione, s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli interessati e con il loro preventivo consenso. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 7

Autorizzazioni di Polizia Mortuaria

1. L'autorizzazione al seppellimento (inumazione, tumulazione, cremazione), all'affidamento e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. La stessa autorizzazione, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, è necessaria per il seppellimento di resti mortali, da chiunque rinvenuti, al di fuori dei cimiteri.
2. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco o suo delegato.
3. L'autorizzazione al trasporto e al seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione compresa dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, è rilasciata dalla Unità Sanitaria Locale.

Art. 8

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
 - b) l'uso delle celle frigorifere del cimitero ove esistenti;
 - c) la deposizione delle ossa e delle ceneri nell'ossario comunale;
 - d) la fornitura del feretro, il trasporto funebre in ambito comunale e l'inumazione in campo comune per le salme di persone sole o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa e siano in carico ai servizi sociali comunali in relazione al loro disagio economico;
 - e) il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del feretro per tutti i defunti nel proprio territorio, ed ogni spesa è a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Tutte le spese sostenute vengono recuperate ponendole in capo ai familiari, se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C..
 - f) l'esumazione e l'estumulazione ordinarie quando non vi sono richieste dei familiari per la sistemazione dei resti diversa dall'ossario comune.
3. Risultano quali servizi a pagamento:
 - a) la concessione di loculi, cellette ossari e per ceneri;
 - b) la concessione di aree destinate alla realizzazione di cappelle e/o loculi familiari;
 - c) la concessione all'inumazione in spazi comuni precedentemente destinati
 - d) tutti quei servizi richiesti e non ricadenti nel precedente comma 2.
 - e) il pagamento dei servizi suddetti, su richiesta dell'interessato, potrà essere dilazionato per

un massimo di 12 mesi, purché ricorrano i requisiti stabiliti dalla Giunta Municipale. Il corrispettivo, così stabilito, sarà gravato dagli interessi legali previsti dalla normativa.

4. La Giunta Municipale approva i costi per i servizi a pagamento elencati al punto 3 su indicazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 9

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici cimiteriali è a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n° 285 del 10.9.90
 - b) l'elenco delle sepolture private per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico;
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) gli avvisi di esumazione ed estumulazione ordinarie;
 - c) copia del presente regolamento.

Art. 10

Adozione, affiliazione e convivenza

1. In tutti i casi previsti dal presente Regolamento i rapporti derivanti dall'adozione o dall'affiliazione sono equiparati a quelli della filiazione.
2. Analogamente, in singoli casi, con decisione del Sindaco, potranno essere presi in considerazione rapporti di convivenza, purché debitamente provati a norma delle disposizioni anagrafiche.

TITOLO II PERIODO DI OSSERVAZIONE, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 11

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa o sottoposto ad autopsia o a trattamenti conservativi, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione, maciullamento o altri che presentino segni di morte assolutamente sicuri, accertati dal medico necroscopo.
2. Nei casi di morte improvvisa e quando si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere di 48 ore, salvo che il medico necroscopo non rilevi prima sicuri segni di iniziale decomposizione del cadavere.
3. Le salme di persone morte in abitazioni, nelle quali ragioni igieniche consiglino di non compiersi il periodo di osservazione, devono essere trasportate all'obitorio comunale. Il trasporto all'obitorio dovrà essere fatto con ogni cautela per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita ed è carico dei familiari.
4. Durante il periodo di osservazione il cadavere dovrà essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
5. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima che siano trascorse 15 ore e

non oltre le 30 ore dal decesso.

Art. 12

Depositi di osservazione e obitori

1. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dalla Autorità Giudiziaria.
2. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
3. Le salme delle persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, fatto salvo il rispetto di specifiche misure cautelative disposte dai competenti servizi dalla A.S.L., sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone a cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n° 185 del 13.2.1964.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato

TITOLO III FERETRI

Art. 13

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute Pubblica, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 14

Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è eseguita a cura dell'impresa funebre sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al tipo di trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

3. La verifica del feretro, in relazione a quanto previsto dal precedente comma, nonché all'adozione di particolari trattamenti o prescrizioni che si rendano necessari, è fatta rientrare dalla legge nella competenza, peraltro esclusiva, della A.S.L.

Art. 15

Tipologia dei feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre ed in particolare:

a) per inumazione:

- 1) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) verniciato con prodotti ecologici. I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili;
- 2) le caratteristiche tecniche e la confezione del feretro devono corrispondere a quanto previsto dall'art. 74 del D.P.R. n° 285 del 10.9.1990.
- 3) il feretro può essere di materiale biodegradabile diverso dal legno, purché di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute Pubblica.

b) per tumulazione:

- 1) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n° 285 del 10.9.1990.

c) per cremazione:

- 1) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a).

d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km.:

- 1) è sufficiente il feretro in legno di spessore non inferiore a 25 mm. a norma dell'art. 30, punto 4, del D.P.R. n° 285 del 10.9.1990.

e) per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km. o dall'estero, qualunque sia il tipo di sepoltura:

- 1) si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nonché, se il trasporto è per o dall'estero, gli artt. 27, 28 e 29 del già richiamato Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

f) per trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva:

- 1) si applicano le disposizioni di cui alla lettera b).

Art. 16

Marchio di fabbrica, sigillo, piastrina di riconoscimento

1. Sia la cassa in legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

2. Sul piano superiore esterno di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome, nome, data di nascita e di morte della salma contenuta.

3. In caso di trasporto fuori comune o all'estero i feretri dovranno essere muniti di sigillo con le modalità previste dall'art. 9 della Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24.6.1993.

TITOLO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 17

Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi consentiti per i trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dall'abitazione del defunto o dalla camera mortuaria dell'ospedale ed il tragitto fino al cimitero di destinazione, fatta salva l'eventuale sosta intermedia in chiesa, o in altro luogo ove si svolgono le esequie, per il tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terra risulti gravemente difficoltoso, è data facoltà all'impresa di comporre la salma a piano terra. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che la delicatezza dell'operazione esige.
5. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato, per brevi tratti, da congiunti ed amici del defunto, coadiuvati dal personale dell'impresa.
6. E' consentito, per brevi tragitti, lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria.
7. Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull'orario di apertura dei cimiteri in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cura, tutte le operazioni, assicurando comunque l'arrivo al cimitero almeno 30 minuti prima della sua chiusura.
8. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio del Comune, si effettuano, per la parte in questo compresa, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
9. E' compito dell'impresa funebre, a conclusione del trasporto, provvedere al collocamento del feretro nella camera mortuaria del cimitero. Qualora il rito religioso si svolga all'interno dello stesso cimitero, l'impresa funebre dovrà attendere la sua conclusione e trasportare quindi il feretro nella camera mortuaria o nel punto della sepoltura.

Art. 18

Autofunebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi conformi alle prescrizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285 del 10.9.90. Tali mezzi possono essere posti in servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali, che ne devono controllare, almeno una volta l'anno, lo stato di manutenzione.

Art. 19

Trasporti funebri all'interno del cimitero

Salvo diversa specifica disposizione del Sindaco riferita al particolare cimitero di destinazione della salma, il servizio di trasporto all'interno del cimitero, dalla camera mortuaria al luogo della sepoltura, è svolto in via esclusiva dagli addetti della gestione dei servizi cimiteriali.

Art. 20***Trasporti per e da altri Comuni***

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati ed alla documentazione prodotta.
3. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.
4. Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle ceneri risultanti al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.
5. Il trasporto di ceneri e resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e di resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm. chiusa con saldatura anche a freddo, e recante cognome e nome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi almeno le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno dell'1.7.2002

Art. 21***Trasporti di salme all'estero o dall'estero***

Il trasporto di salme per o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata con R.D. n° 1379 dell'1.7.1937, oppure di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo caso quelle di cui all'art. 28 e 29 dello stesso Regolamento Nazionale. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 22***Vigilanza e controllo***

1. Il competente servizio della A.S.L. vigila e controlla il servizio dei trasporti funebri, anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni previste.
2. L'A.S.L. riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

TITOLO V IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

Art. 23

Dell'esercizio dell'impresa funebre

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.
2. La legge determina le condizioni per l'esercizio dell'attività d'impresa.
3. Il responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
4. E' obbligo alle imprese certificare al Comune:
 - a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
 - b) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
 - c) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
 - d) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
 - e) l'idoneità sanitaria delle autofunebri e delle rimesse di autofunebri;
 - f) l'assenza a carico del legale rappresentante di condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32bis e 35bis del Codice Penale;
5. Le imprese sono tenute a comunicare al Comune ogni variazione di quanto sopra certificato.
6. L'Ufficio Comunale competente in materia di autorizzazioni provvede ai controlli, anche a campione, di quanto certificato dalle imprese.
7. Il Servizio Cimiteriale Comunale, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 24

Principi generali dell'attività funebre

1. Per attività funebre si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato, come agenzia di affari, delle incombenze non riservate al Comune ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto.
 - b) fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto del cadavere.
2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongono di mezzi, organizzazione e personale adeguati.
3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente Regolamento.

Art. 25

Servizi e trattamenti funebri

L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:

- a) assistenza composizione salme;
- b) fornitura feretro e incassamento della salma;

- c) prelievo da parte di operatori qualificati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) trasporto della salma con mezzo idoneo, anche in o da altri Comuni.

Art. 26

Attività accessorie

L'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie:

- a) vestizione e toeletta funebre;
- b) comunicazioni decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- c) dispersione delle ceneri
- d) altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

Art. 27

Doveri professionali dell'impresa

1. E' obbligo dell'impresa:
 - a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato, nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali di inumazione e tumulazione;
 - b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.
3. Sarà cura dell'Impresa vigilare che il proprio personale, addetto ai servizi funebri, osservi un comportamento dignitoso e indossi abiti consoni allo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 28

Licenza

1. Le imprese di onoranze funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, saranno munite, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari, della prescritta autorizzazione commerciale.
2. Qualora esercenti direttamente il trasporto funebre dovranno disporre di apposita rimessa per autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dall'A.S.L. salve comunque le diverse competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e dei VV.FF.
- 3) Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull'orario di apertura dei cimiteri in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cura, tutte le operazioni, assicurando comunque l'arrivo al cimitero almeno 30 minuti prima della sua chiusura.

Art. 29

Divieti

E' fatto divieto alle imprese di:

- a) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso;
- b) movimentare manualmente il feretro utilizzando un numero di operatori inferiore a

- quello prescritto dalla normativa vigente;
- c) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura, nelle case di riposo, e comunque fuori dai locali dell'impresa, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;
 - d) offrire servizi nei locali dei luoghi di cura, negli obitori e nelle loro immediate vicinanze o ricorrere ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza e all'interno dei cimiteri;
 - e) sostare negli obitori oltre il tempo necessario alla consegna del cofano e alla saldatura dello stesso;
 - f) sostare nei locali del Comune, nonché negli uffici dei servizi cimiteriali, oltre il tempo necessario per esplicare gli incarichi ricevuti;
 - g) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari pattuiti o per altro motivo privato;
 - h) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 30

Trasporti a carico del Comune

Per i trasporti a carico del Comune, di cui all'art. 8/2 lettera c) del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può stipulare apposita convenzione con l'impresa migliore offerente.

TITOLO VI CIMITERI

Art. 31

Disposizioni generali

1. Il Comune di Macomer, ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.7.1934, provvede al servizio di seppellimento nelle aree cimiteriali cittadine.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Le operazioni di esumazione, estumulazione e quelle inerenti le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.9.90 n. 285, possono essere eseguite anche da terzi concessionari sotto la vigilanza del personale addetto.
5. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Art. 32

Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri, ed ossa di persone appartenenti a culto che preveda particolari esigenze di inumazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
2. Per particolari circostanze ed in via eccezionale, il Consiglio Comunale può istituire

altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio medesimo.

Art. 33

Ammissione nei cimiteri comunali

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Nello stesso cimitero, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono altresì ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri:
 - a) delle persone che risultino essere state in vita concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - b) del coniuge di residente nel Comune;
 - c) del coniuge, dei genitori o figli di sepolti nel cimitero;
 - d) delle persone che abbiano avuto la residenza per almeno 20 anni nel Comune;
 - e) delle persone accolte in case di riposo per anziani, comunque denominate, ubicate in altri Comuni, ma che avevano al momento del loro ingresso in tali istituti la residenza nel Comune di Macomer.
 - f) i resti mortali e le ceneri di persone che, sulla base dei precedenti punti non potrebbero essere accolti, potranno tuttavia, essere deposti, a richiesta del concessionario, nel cimitero di Macomer in loculi o cellette-ossario già in concessione e per il residuo tempo della concessione.

Art. 34

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, non è previsto intervallo di chiusura dalla mattina al pomeriggio, o secondo l'orario fissato dal Sindaco con ordinanza sindacale.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico 10 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale acustico i visitatori devono iniziare ad avviarsi verso l'uscita in modo che, alla chiusura dei cancelli, tutti i visitatori risultino usciti.

Art. 35

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, fatto salvo quanto disciplinato dal successivo art. 36, non si può entrare che a piedi.
2. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
 - c) a coloro che offrono servizi o vendono oggetti.

Art. 36

Traffico veicolare all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri, quando possibile in relazione all'ampiezza delle vie interne, è consentito l'ingresso alle autofunebri, ai mezzi operativi e di servizio in dotazione al cimitero ed ai mezzi

operativi delle ditte autorizzate a lavorare nel cimitero.

2. I mezzi delle ditte devono essere di dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle piantagioni, ecc., circolare secondo i percorsi e gli orari prestabiliti e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico dei materiali. I veicoli dovranno essere guidati esclusivamente dai titolari o dipendenti delle ditte. All'entrata, all'uscita ed all'interno dei cimiteri tutti i mezzi potranno venire ispezionati ed il loro carico dovrà essere collocato in modo da agevolare al massimo tale operazione.

3. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità in caso di incidenti causati da veicoli condotti da persone estranee al servizio cimiteriale. Chiunque, alla guida di un veicolo, causi danni a persone o cose ne risponde personalmente secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale. Qualora il danno fosse arrecato a beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale questa eserciterà azione per il giusto risarcimento.

Art. 37

Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti;
- c) fare questua, anche all'esterno in prossimità degli ingressi;
- d) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati, anche accompagnati a mano;
- e) introdurre animali;
- f) introdurre oggetti irriverenti;
- g) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- h) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- i) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- j) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- k) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini;
- l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre preliminarmente anche l'assenso dei familiari interessati;
- m) eseguire lavori sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- n) turbare il libero svolgimento dei cortei, dei riti religiosi o commemorazioni;
- o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- p) trattenersi nei cimiteri oltre l'orario di chiusura.

2. I divieti predetti, quando applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo eventuali autorizzazioni.

3. Nei casi di infrazioni più gravi sarà richiesto l'intervento dei vigili urbani ed eventualmente dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

4. L'accertamento delle violazioni può essere affidato, oltre che agli organi di polizia, anche a dipendenti comunali appositamente formati e nominati previo accertamento dell'assenza di precedenti e pendenze penali. Tale personale può esercitare i poteri di cui

all'art. 13 della Legge n° 689/1981.

Art. 38
Riti funebri

Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al servizio di custodia.

Art. 39
Obblighi e doveri del personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri, sia dipendente dell'Amministrazione che dipendente dei soggetti privati a cui è stato affidato lo svolgimento di compiti e servizi inerenti la gestione cimiteriale, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale suddetto, è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b) usare un abbigliamento decoroso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale è vietato:
 - a) eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere o sollecitare mance e compensi sotto qualsiasi forma, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o delle ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti e degli altri risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO VII
OPERAZIONI CIMITERIALI
CAPO I
INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 40
Inumazione in campo comune

1. L'inumazione è il seppellimento della salma, racchiusa in un feretro di solo legno e con le caratteristiche di cui all'art. 15, in una fossa scavata in terra.
2. E' fatto divieto agli operatori del cimitero, nel caso di inumazione di salme inserite in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo, di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica. E' pertanto fatto obbligo alle imprese funebri, per le salme che devono essere inumate, per le quali sia d'obbligo la doppia cassa, di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle in legno, oppure di casse in

legno contenenti casse biodegradabili (barriera o Mater Bi) di cui al D.M. 1.2.1997 e al D.M. 9.7.2002. In caso di inadempienza i feretri non potranno essere accettati.

3. Nei cimiteri comunali la sepoltura per inumazione avviene solo nei campi comuni, allo scopo predisposti, per la durata di dieci anni dalla data del seppellimento.

4. I campi di inumazione, in relazione alla dimensione degli stessi, raggruppano un determinato numero di fosse divise in file. Le fosse devono essere occupate iniziando da un'estremità fino ad arrivare a quella opposta occupando ogni fossa successivamente, senza soluzione di continuità.

Art. 41

Tumulazione

1. La tumulazione è il seppellimento della salma, racchiusa in doppio feretro di legno e zinco, in loculo o tomba ed il seppellimento in ossarieto, loculo o tomba di cassette resti o urne cinerarie.

2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo IX del presente regolamento.

3. I loculi che verranno realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento non potranno essere inferiori alle seguenti misure utili: lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70; larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda che si tratti di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

Art. 42

Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti il feretro può essere provvisoriamente tumulato in apposito loculo, se disponibile, previo pagamento del canone stabilito.

2. La tumulazione provvisoria è ammessa per coloro che intendono:

- a) costruire un sepolcro il progetto del quale sia già stato approvato;
- b) devono far fronte a lavori di ripristino di sepolture private;
- c) procedere ad estumulazione ordinarie.

3. La durata della tumulazione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati fino ad un massimo di 12 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri con riferimento al periodo intercorso dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La misura della tariffa è stabilita dalla Giunta Comunale.

4. Scaduto il termine della tumulazione provvisoria, o della eventuale proroga concessa, senza che l'interessato abbia provveduto alla richiesta di estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune.

5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette, resti e di urne cinerarie.

CAPO II ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 43

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie sono quelle che vengono eseguite una volta che sia decorso il periodo ordinario di inumazione, cioè dopo dieci anni dall'inumazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono eseguirsi in qualunque mese dell'anno.
3. Le ossa recuperate vengono trasferite nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano richiesta per deporle in cellette-ossario o loculo già in concessione, per trasferirle in altro cimitero o per cremarle. In questi casi i familiari dovranno preventivamente pagare la vigente tariffa di esumazione ordinaria.
4. Ai familiari che abbiano fatto richiesta di una destinazione diversa dall'ossario comune e lasciato un recapito telefonico al momento della richiesta, verrà dato avviso del giorno in cui verrà eseguita l'esumazione. Se lo desiderano sarà loro consentito di assistere, a debita distanza, all'esecuzione dell'operazione.
5. Il capo squadra, o altro personale cimiteriale incaricato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, verifica lo stato di mineralizzazione del cadavere.
6. Nel caso in cui un cadavere esumato non sia ancora completamente mineralizzato, viene inumato in uno specifico campo destinato alle salme indecomposte per ulteriori cinque anni, ridotti a due qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze enzimatiche che facilitino la decomposizione. Qualora in un cimitero non fosse presente un campo degli indecomposti o, se presente risultasse saturo, la salma indecomposta verrà lasciata nella fossa di originaria inumazione.
7. Il responsabile del servizio cimiteriale, su richiesta circostanziata e motivata degli aventi titolo, ha facoltà di autorizzare singolarmente l'esumazione ordinaria anticipata rispetto al piano degli interventi di esumazione programmato, valutando anche se l'esecuzione della esumazione in questione possa avvenire senza danneggiare le sepolture vicine.

Art. 44

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni sono ordinarie quando sono eseguite d'ufficio allo scadere della concessione secondo il piano di lavoro predisposto dal servizio cimiteriale o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore a venti anni.
2. Le ossa recuperate vengono trasferite nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano richiesta per deporle in cellette-ossario o loculo già in concessione, per trasferirle in altro cimitero o per cremarle. In questo caso i familiari dovranno preventivamente pagare la vigente tariffa di estumulazione ordinaria.
3. Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non ancora mineralizzate è prevista l'inumazione nel campo indecomposti per cinque anni, ridotti a due qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione. I familiari potranno decidere, in alternativa, per la cremazione dei resti.
4. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque mese dell'anno.
5. L'esito rinvenuto è resto mortale, ancorché non sia scaduta la concessione del loculo.
6. E' richiesta la presenza dell'incaricato A.S.L. per la verifica della tenuta del feretro, nei casi in cui lo stesso vada traslato in altro cimitero.

Art. 45***Avvisi di scadenza per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie***

1. I servizi cimiteriali non sono obbligati dalla legge a dare avviso generale della scadenza delle concessioni o della scadenza dei dieci anni delle inumazioni né ad avvertire singolarmente i concessionari o i familiari dei defunti inumati nei campi comuni.
2. Allo scopo di agevolare comunque gli interessati i servizi cimiteriali provvedono, almeno sei mesi prima dell'inizio delle operazioni, nei quali ricada la ricorrenza dei defunti, a dare informazione in merito affiggendo specifici avvisi nell'albo cimiteriale e collocando appositi cartelli in prossimità dei campi da esumare o dei gruppi di loculi, tombe, ossarini, da estumulare.

Art. 46***Esumazioni straordinarie***

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle che vengono eseguite prima che siano trascorsi dieci anni dall'originaria inumazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, con autorizzazione dal Sindaco, dietro richiesta dei familiari, per trasportare le salme in altra sepoltura o per cremarle.
2. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere la salma né per traslare la salma in altro campo di inumazione dello stesso cimitero.
3. Le esumazioni straordinarie vengono eseguite alla presenza del personale incaricato dall'A.S.L.
4. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
5. Per le esumazioni richieste dai familiari, se è trascorso un anno dalla inumazione, l'autorizzazione può essere rilasciata solo dietro parere favorevole dell'A.S.L.
6. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva l'esumazione straordinaria, se non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non può essere eseguita prima che siano trascorsi due anni dalla morte e comunque a condizione che l'A.S.L. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 47***Estumulazioni straordinarie***

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
2. Le estumulazioni straordinarie sono quelle che avvengono prima che siano trascorsi venti anni dall'originaria tumulazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, con autorizzazione del Sindaco, dietro richiesta dei familiari, per trasportare le salme in altro cimitero o, quando possibile, in altro loculo dello stesso cimitero, o per cremarle.
3. Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato dell'A.S.L. che constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento può essere fatto senza pericolo per la salute pubblica. L'incaricato dell'A.S.L. può altrimenti prescrivere un'ulteriore fasciatura di zinco del feretro o altra idonea misura tecnica ritenuta necessaria allo scopo.
4. Le operazioni di estumulazione possono essere disposte d'ufficio anche prima della scadenza della concessione per interventi di risanamento o ristrutturazione delle strutture. In questi casi, compatibilmente alla disponibilità in atto, si assegnano gratuitamente altre sepolture di tipo corrispondente per il tempo residuo della concessione. Qualora non sia

possibile riutilizzare lo stesso marmo di copertura del loculo per la nuova sepoltura, l'iscrizione dell'epigrafe sul nuovo marmo sarà a carico dell'Amministrazione.

Art. 48

Oggetti da recuperare

1. I familiari che ritengono che nel corso di operazioni di esumazione o estumulazione possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne preventivo avviso al servizio di custodia.
2. Gli oggetti richiesti dai familiari, se rinvenuti, sono loro consegnati previa sottoscrizione di una apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti del servizio cimiteriale.
3. Gli oggetti preziosi rinvenuti, non preventivamente richiesti dai familiari, sono consegnati al responsabile del servizio cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 49

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli.
2. In ogni caso, i materiali e le opere di cui al comma precedente, non possono venire asportati dai cimiteri da parte dei familiari o da persone da questi incaricati.
3. I ricordi strettamente personali collocati sulle sepolture (es. le foto) possono essere, dietro specifica e preventiva richiesta, restituiti alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico, sono conservate all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

CAPO III CREMAZIONI

Art. 50

Cremazione

1. La cremazione consiste nell'incenerimento della salma, delle ossa rinvenute in occasione di esumazioni ed estumulazioni e di eventuali resti mortali non ancora completamente mineralizzati.
2. La legge 130/2001 stabilisce che la gestione dei crematori spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'art. 113 del Testo Unico delle leggi dell'Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 51

Servizio di cremazione del Comune

1. Nel nuovo cimitero di Macomer sarà realizzato un impianto per la cremazione secondo le norme di cui all'art. 78 del D.P.R. 285/1990. Detto impianto potrà essere gestito, in apposita convenzione con il Comune, da società privata.
2. I forni sono costruiti in modo da potervi porre l'intero feretro.

3. Le tariffe della cremazione sono determinate dall'Amministrazione Comunale nei limiti di quelli massimi stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell'Interno per il territorio nazionale. L'Amministrazione Comunale può stabilire tariffe più contenute per le cremazioni di cittadini residenti e/o comunque nati nel comune di Macomer.

4. Nell'impianto possono essere cremati anche cadaveri, resti mortali e ossa provenienti da altri Comuni sprovvisti di impianto di cremazione. Nella programmazione delle operazioni si deve dare comunque priorità alle cremazioni delle salme appartenenti in vita a residenti del Comune di Macomer

5. I richiedenti la cremazione di cadaveri, resti mortali e ossa provenienti da altri Comuni e non appartenenti a residenti del Comune di Macomer nel momento del decesso, devono corrispondere all'Amministrazione Comunale lo speciale diritto fisso d'ingresso nella misura stabilita dalla Giunta Municipale.

Art. 52

Modalità operative del servizio di cremazione

1. All'arrivo al cimitero delle salme, dei resti mortali e delle ossa, l'Ufficio competente provvede alla verifica della documentazione ed alla registrazione dell'ingresso.

2. Il servizio di custodia provvede alla consegna delle salme, resti mortali ed ossa compilando apposito verbale di avvio a cremazione e registrando l'operazione in apposito registro.

3. Al termine della cremazione il personale autorizzato provvede:

- a) a consegnare all'impresa funebre o ai familiari o ad altro incaricato l'urna cineraria quando destinata ad altri cimiteri o alla dispersione e affidamento autorizzati da altri comuni, previa acquisizione dell'autorizzazione al trasporto delle ceneri dall'Ufficio competente;
- b) a consegnare l'urna ai soggetti di cui ai successivi artt. 58 e 65 nei casi di affidamento e dispersione delle ceneri autorizzati dal Comune di Macomer, previa verifica della relativa documentazione e dopo aver acquisito l'autorizzazione al trasporto delle ceneri dall'Ufficio competente;
- c) a consegnare l'urna al servizio di custodia del cimitero di Macomer per le ceneri destinate ad essere nello stesso tumulate;
- d) a trattenere le ceneri quando destinate alla tumulazione nel tempio cinerario o alla dispersione nel cinerario comune.

4. In ogni caso l'addetto provvede a compilare dichiarazione di regolare confezione delle urne, nonché, per i casi di cui ai punti "a", "b" e "c", anche il verbale di consegna, in triplice copia, di cui all'art. 81 del D.P.R. 285/1990.

5. L'addetto incaricato per la Cremazione trasmetterà all'Amministrazione Comunale copia degli esiti delle verifiche periodiche effettuate dagli enti preposti al controllo dei forni e dei fumi prodotti.

Art. 53

Cremazione di cadaveri

1. La cremazione dei cadaveri di persone decedute nell'ambito del territorio comunale viene autorizzata dall'Ufficio competente sulla base della volontà espressa dal defunto, nei modi di seguito indicati, oppure, in assenza di volontà contraria espressa dal defunto, sulla base della volontà espressa dai familiari di grado più elevato.

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.

Ai fini della cremazione risulta indifferente la forma testamentaria a cui si è fatto ricorso: testamento pubblico, segreto, olografo. Tuttavia in questi due ultimi casi l'esecuzione è subordinata alla pubblicazione. Pertanto la copia autentica, anche per estratto, rilasciata dal notaio che dovrà essere prodotta, dovrà essere munita della certificazione dell'avvenuta pubblicazione.

- b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.
- c) dichiarazione su carta libera resa all'Ufficio competente dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la volontà di procedere alla cremazione del defunto deve essere manifestata dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

La dichiarazione dei familiari può essere resa anche all'Ufficio competente del Comune di residenza del defunto. In ogni caso la dichiarazione resa viene consegnata all'Ufficio competente del Comune di decesso per l'autorizzazione alla cremazione.

2. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse.

3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato di necropsia dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge 130/2001 art. 3 comma 1 lett. a).

4. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

5. In presenza della volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 54

Destinazione delle ceneri della cremazione di cadaveri

Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna, previa autorizzazione dell'Ufficio competente, possono:

- a) essere conservate nelle apposite cellette cinerarie presenti nel tempio cinerario all'interno del cimitero;
- b) essere conservate nelle cellette-ossario disponibili presso lo stesso cimitero comunale;
- c) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in loculi del cimitero, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
- d) essere trasferite per analoghe destinazioni presso altri cimiteri di altri comuni;
- e) essere affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni;
- f) essere disperse nei luoghi di cui al successivo art. 66
- g) essere inumate in apposito campo cimiteriale per una lenta dispersione;
- h) essere conservate nel cinerario comune.

Le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, vengono disperse nell'ossario comunale.

Art. 55

Cremazione di ossa e di resti mortali

1. A richiesta degli aventi titolo, le ossa e i resti mortali non mineralizzati rinvenuti in occasione di esumazione ordinarie dopo un periodo minimo di 10 anni e di estumulazione dopo un periodo minimo di venti anni, possono essere, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, avviati a cremazione.
2. La cremazione è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
3. Per la cremazione delle ossa e dei resti mortali non mineralizzati non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
4. Se i familiari di cui al comma 2 niente hanno stabilito in merito alla destinazione delle ceneri, queste verranno disperse nel cinerario comune del cimitero.
5. Della cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune dispone il Sindaco con specifica ordinanza.

TITOLO VIII

AFFIDAMENTO, DISPERSIONE E INUMAZIONE DELLE CENERI CAPO I AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 56

Volontà del defunto

La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria in una delle forme indicate nell'art. 53, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- c) dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile dai familiari di cui al precedente articolo 53 in merito alla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto relativamente all'affidamento delle proprie ceneri.

Art. 57

Soggetto affidatario

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente, associazione liberamente scelta dal defunto.
2. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e specifico processo di verbale di consegna a persona legittimata a custodire l'urna.
3. Il soggetto individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri presenta un'istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;

- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e l'eventuale persona diversa a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscrive il verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili collegati alla profanazione dell'urna ed alla dispersione delle ceneri non autorizzata;
- e) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo della conservazione, se diverso dalla residenza.

Art. 58

Luogo della conservazione

Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario o diversamente nell'abitazione indicata, sempre nell'ambito del territorio comunale di Macomer. Se l'affidatario cambia il luogo di conservazione dell'urna questo deve essere comunicato al Comune entro 10 giorni.

Art. 59

Autorizzazione all'affidamento

1. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficio competente del Comune di Macomer nei casi in cui il luogo di conservazione delle ceneri si trovi nell'ambito dello stesso territorio comunale.
2. Per le ceneri di persone, decedute nel comune di Macomer, ma destinate ad essere conservate in altro comune, il Comune di Macomer, come comune di decesso o di tumulazione delle ceneri, autorizza il solo trasporto dell'urna.
3. Qualora l'affidatario, decida di trasferire le ceneri, già affidate e custodite nel territorio del comune di Macomer, in altro Comune, è necessaria una nuova autorizzazione all'affidamento da parte del comune nel cui territorio verranno custodite.
4. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti non appaia adeguato sia in riferimento alla "pietas" nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.
5. Possono essere autorizzati affidamenti di ceneri già tumulate nel cimitero cittadino antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale.
6. L'affidatario può rinunciare all'affidamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficio competente che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nell'ossario comunale.
7. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
8. Chi richiede l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri deve provvedere al pagamento della vigente tariffa, il cui importo viene determinato dalla Giunta Comunale nei limiti di quello massimo stabilito annualmente dal Ministero dell'Interno per il territorio nazionale.

Art. 60

Decesso dell'affidatario

In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo,

provvederà alla dispersione nel cinerario comune.

Art. 61 **Controlli**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa l'effettiva collocazione nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione dell'urna cineraria.
2. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.

Art. 62 **Registro degli affidamenti**

Dovrà essere predisposto presso l'Ufficio competente apposito registro cimiteriale nel quale dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto cremato, quelli dell'affidatario, il luogo dell'affidamento, le eventuali variazioni intervenute, gli esiti degli eventuali controlli effettuati.

CAPO II **DISPERSIONE DELLE CENERI**

Art. 63 **Volontà del defunto**

La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle modalità indicate nel precedente art. 57.

Art. 64 **Incaricato della dispersione**

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà. Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

- a) coniuge
- b) figli
- c) altri familiari aventi diritto
- d) esecutore testamentario
- e) legale rappresentante della associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto
- f) personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l'attività funebre.

Art. 65 **Autorizzazione alla dispersione**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa dall'Ufficio competente per le persone decedute nel territorio comunale.
2. La dispersione autorizzata dal Comune di Macomer può avvenire in tutto il territorio

Italiano. Nel caso in cui la dispersione debba aver luogo in territorio di altro Comune, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito, a cura dei richiedenti, il nulla osta dal Comune interessato.

3. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione deve presentare apposita domanda, documentando la volontà del defunto ed indicando il luogo della dispersione, anche presentando eventuali supporti cartografici e/o fotografici e, in caso di dispersione in aree private, consegnando dichiarazione scritta di assenso del proprietario.

4. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve provvedere al pagamento della vigente tariffa, il cui importo viene determinato dalla Giunta Comunale nei limiti di quello massimo stabilito annualmente dal Ministero dell'Interno per il territorio nazionale.

Art. 66

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel territorio del Comune di Macomer la dispersione è consentita nei seguenti luoghi.
 - a) nel cinerario comune per la conservazione perpetua e collettiva delle ceneri;
 - b) in aree naturali demaniali, a distanza di oltre 200 mt. da centri abitati e insediamenti abitativi, con esclusione delle zone adibite a verde attrezzato, a campeggio, a giardini pubblici, ad uso turistico e a distanza di oltre 200 mt. da pubblici esercizi.
 - c) in aree private all'aperto con il consenso dei proprietari concesso con dichiarazione scritta. La dispersione in questo caso non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
2. La dispersione è comunque vietata all'interno dei centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada).
3. I corsi d'acqua e gli specchi d'acqua presenti nel territorio del Comune, non sono equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001 e pertanto non vi è consentita la dispersione delle ceneri.

Art. 67

Registro delle dispersioni

Dovrà essere predisposto, presso l'Ufficio competente, apposito registro cimiteriale nel quale dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse, il luogo della dispersione e quello dell'esecutore della dispersione.

CAPO III

INUMAZIONE DELLE CENERI

Art. 68

Inumazione delle ceneri

1. L'inumazione delle ceneri, per una lenta dispersione, è consentita solo in area cimiteriale.
2. All'interno del cimitero viene predisposto un apposito campo per le inumazioni delle ceneri. Non è consentita l'inumazione delle ceneri in campi diversi.
3. La fosse di inumazione delle urne devono avere dimensioni minime di m 0,25 per 0,25 e separate tra loro da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,30. E' d'obbligo uno strato di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
4. Le fosse di inumazione saranno contraddistinte da identici cippi sui quali saranno fissate identiche targhe di materiale lapideo o di altro materiale con indicazione di nome,

cognome, data di nascita e di morte del defunto.

5. La durata della permanenza della targhetta è fissata in sei anni. Alla scadenza dei sei anni, trattandosi di una forma di dispersione e non dovendo quindi procedere ad operazioni di esumazione, nessun avviso sarà collocato in prossimità del campo.

6. Le urne destinate all'inumazione devono essere costituite di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

7. La dimensione e le caratteristiche dei cippi e delle targhe vengono stabilite dalla direzione dei servizi cimiteriali, anche in relazione alle misure delle fosse adottate, pur nel rispetto di quelle minime prefissate.

8. Il servizio di inumazione delle ceneri viene svolto esclusivamente dagli operatori dei servizi cimiteriali, previo pagamento della relativa tariffa nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

TITOLO IX CONCESSIONI PER SEPOLTURE PRIVATE

Art. 69

Disposizioni generali sulle concessioni

1. La concessione di sepoltura privata, è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto d'uso temporaneo non alienabile e lascia pertanto integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Ai sensi dell'art. 824 com. 2 del C.C..

2. I manufatti costruiti dai privati su aree poste in concessione diventano, alla scadenza della concessione, o in caso di rinuncia o di decadenza, di proprietà del Comune.

3. E' vietato cedere a terzi, per qualsiasi titolo o causa, il diritto d'uso di sepoltura.

4. Tutte le concessioni sono assoggettate, alle disposizioni contenute nel D.P.R. 285/1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), con l'obbligo per i concessionari di sottostare alle ulteriori discipline che in materia venissero emanate.

5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) l'identificazione del concessionario (legale rappresentante nel caso di Enti);
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcri gentilizi);
- e) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 70

Oggetto delle concessioni

1. Nei cimiteri comunali sono oggetto di concessione:

- a) loculi
- b) tombe a terra
- c) cellette-ossario per la deposizione di resti mortali o urne cinerarie.
- d) aree per la realizzazione di cappelle private per sepolture per famiglia o collettività.

- e) cappelle di proprietà dell'Amministrazione, o entrate nella sua disponibilità a seguito di estinzione o decadenza della concessione o di rinuncia del concessionario;
 - f) i posti doppi, tripli, ecc, possono essere concessi solo se i singoli loculi hanno uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. A queste sepolture si applicano le disposizioni generali stabilite per le tumulazioni.
2. Tutte le concessioni sono subordinate al preventivo pagamento delle relative tariffe:
- a) per loculi, tombe, cellette-ossario ed aree, quelle vigenti al momento della stipulazione del contratto.
 - b) per la concessione di cappelle di proprietà del Comune la tariffa sarà quella risultante dalla somma delle tariffe vigenti relative all'area occupata dalla cappella con quella, stabilita di volta in volta, dall'Ufficio Tecnico competente dell'Amministrazione, relativa al valore del manufatto.

Art. 71

Durata, decorrenza e rinnovo delle concessioni

1. Tutte le concessioni in uso dei manufatti e delle aree, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n° 285/1990, sono a tempo determinato.
2. La durata delle concessioni è la seguente:
 - a) 30 anni per loculi e tombe
 - b) 30 anni per le cellette ceneri-ossario.
 - c) 10 anni per le sepolture a terra.
 - d) 99 anni per le aree e le cappelle.
3. La durata di tutte le concessioni, ad eccezione di quelle per future sepolture di cui al successivo art. 74, decorre dalla data dell'atto di concessione.
4. Le concessioni per future sepolture in loculo decorrono dalla data di decesso del defunto destinato ad esservi accolto.
5. Per le concessioni di loculi, tombe, aree e cappelle è consentito alla scadenza delle concessioni e a richiesta degli interessati, il rinnovo delle concessioni medesime per un identico periodo, dietro pagamento delle tariffe vigenti al momento del rinnovo.
6. Le concessioni di loculi, tombe, aree e cappelle preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno, alla scadenza, essere rinnovate, per i periodi indicati nel precedente comma 2.
7. Il Comune potrà intervenire per la conservazione di sepolture di valore storico e di personaggi illustri.

Art. 72

Concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento

1. La durata stabilita dal precedente art. 72 non ha effetto retroattivo e si applica solamente alle concessioni rilasciate a seguito di domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La diversa durata delle preesistenti concessioni rimane pertanto immutata.
3. Tuttavia, ai concessionari di colombari e tombe che entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento presenteranno domanda per la raccolta dei resti mortali e retrocedere dalle pregresse concessioni, purché siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione, l'Amministrazione riconoscerà i seguenti vantaggi:
 - a) gratuità dell'operazione di estumulazione;
 - b) concessione gratuita di una celletta-ossario (salvo che si intenda collocare i resti in loculo o celletta ossario già in concessione);

- c) gratuità della fornitura della cassetta di zinco per la raccolta dei resti mortali;
 - d) gratuità dell'operazione di tumulazione dei resti nella celletta;
 - e) iscrizione dell'epigrafe sul marmo di chiusura della celletta-ossario a carico dell'Amministrazione.
4. E' data facoltà alla giunta stabilire un canone agevolato di rinnovo della concessione per i loculi e delle cellette ossario occupati da oltre 35 anni e gravati da precedenti accordi e/o contratti.

Art. 73

Concessioni di loculi

1. Nel cimitero comunale storico la sepoltura individuale privata in loculi, tombe e cellette ossario, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi o tombe e dei resti mortali o ceneri per le cellette ossario.
2. La concessione avviene per espressa richiesta del/i parenti del defunto o da agenzia da detti incaricata.
3. L'assegnazione dei loculi avviene esclusivamente dall'ufficio preposto ai servizi cimiteriali secondo le seguenti modalità:
 - a) l'assegnazione seguirà la logica dell'occupazione dei loculi senza possibilità di discontinuità, dal basso verso l'alto.
 - b) possono essere prese in considerazione domande per l'assegnazione dei loculi bassi solo in presenza di coniuge e/o unico parente in vita, portatore di grave handicap motorio certificato.
 - c) è dato incarico al responsabile dei servizi cimiteriali, vista la documentazione presentata, prendere in considerazione la domanda come al precedente punto "b" e disporre a suo insindacabile giudizio la posizione del loculo in concessione, tale decisione non può essere contestata successivamente alla sepoltura.

Art. 74

Concessioni di loculi per future sepolture nei cimiteri comunali

1. Solo nel nuovo cimitero, possono aversi concessioni di loculi per future sepolture nei seguenti casi:
 - a) persone di età superiore a 65 anni, residenti nel comune di Macomer, nella stessa dichiarazione il concessionario dovrà indicare colui o coloro che dovranno occuparsi della sua tumulazione ed essere perciò informati della concessione acquisita.
 - b) persone, residenti nel comune di Macomer, portatrici di gravi patologie certificate.
2. La concessione in vita è soggetta a decadenza qualora non si provveda alla tumulazione del concessionario medesimo entro due mesi dalla sua morte.
3. Il responsabile del Servizio Cimiteriale può individuare specifici raggruppamenti o specifiche tipologie di loculi (es. numero fila) a cui limitare, fino al relativo esaurimento, la possibilità di concessioni in vita.
4. L'Amministrazione Comunale, in relazione alla scarsità complessiva di sepolture, può sospendere, a tempo determinato o indeterminato, la concessione di loculi per future sepolture.
5. La durata della concessione decorre dalla data di stipula del contratto secondo i tempi già stabiliti nel precedente Art. 72

Art. 75

Subentri nella titolarità delle concessioni

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 non ha pertanto validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione
2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Servizio Cimiteriale entro un anno dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti dell'Amministrazione. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
3. Qualora il titolare della concessione sia un ente, non sono in ogni caso consentiti trasferimenti o sub-ingressi nella titolarità della concessione.

Art. 76

Traslazioni all'interno dello stesso cimitero

1. Le traslazioni di salme possono essere autorizzate per trasferire la salma nello stesso cimitero in cappella di famiglia.
2. La traslazione implica rinuncia e quindi retrocessione dalla precedente concessione e la stipula di una nuova concessione. La rinuncia all'originaria concessione comporta il rimborso da parte dell'Amministrazione, al concessionario o agli aventi titolo, di una parte di quanto pagato al momento della stipula della concessione. La misura del rimborso, come stabilito dal successivo art. 81 varia in relazione al tempo trascorso, fino ad annullarsi.
3. Le traslazioni di resti e ceneri sono sempre autorizzate ma non danno luogo ad alcuna forma di rimborso.

Art. 77

Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti, le ceneri, presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.
2. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.
4. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dagli aventi diritto.
5. La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro.
6. In caso di rinuncia per le concessioni di sepolture individuali, aree e cappelle di proprietà dell'Amministrazione sono previste forme di parziale rimborso, come specificate nell'art. 81.
7. Le stesse forme di parziale rimborso si applicano anche in caso di rinuncia per le concessioni per futura sepoltura.

Art. 78

Revoca

1. L'Amministrazione, quando si renda necessario per ampliamento o per modificazione topografica del cimitero, o per qualsiasi altra rilevante ragione di interesse pubblico debitamente motivata, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato o

manufatto dati in concessione.

2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale per la durata di sessanta giorni.

3. L'Amministrazione nel dare seguito al provvedimento, dispone la collocazione delle salme, resti e ceneri che si trovano nel sepolcro in altra idonea sepoltura. Rimangono a carico dell'Amministrazione le spese della traslazione e dell'iscrizione delle epigrafi.

Art. 79

Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione/estumulazione o cremazione, salvo che non sussistano cause di forza maggiore documentate e riconosciute dal Servizio Cimiteriale;
 - b) quando, per inosservanza della prescrizioni di cui all'artt. 82 e 83, non si sia provveduto alla presentazione del progetto, o all'avvio dei lavori o alla costruzione delle opere nei tempi previsti, oppure quando vengano accertate, una volta ultimati i lavori, difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi nel termine prescritto;
 - c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere e del loro decoro o con pregiudizio della stabilità delle tombe vicine.
 - d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione o comunque trasferita a terzi;
 - e) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
 - f) quando non si sia esercitato il diritto al subentro nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 75 del presente Regolamento;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o del presente Regolamento.
2. Dell'Atto di decadenza, per i casi di cui ai punti a), b), d), e), viene data comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.
3. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a) e b) di cui al comma precedente è adottata previa ingiunzione ad adempiere al concessionario o, in caso di sua irreperibilità, previa pubblicazione della diffida all'albo comunale ed a quello cimiteriale per la durata di novanta giorni consecutivi per i casi di cui al punto a) e di trenta giorni per i casi di cui al punto b) del comma 1.
4. Trascorsi senza esito i giorni della diffida verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione.
5. Pronunciata la decadenza della concessione il servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti rispettivamente in campo di inumazione, ossario comune, cinerario comune.
6. Le opere delle sepolture decadute entrano (o ritornano se la concessione riguarda opere già di proprietà dell'Amministrazione) nella piena disponibilità dell'Amministrazione che

ha facoltà di procedere alla loro riassegnazione, al loro restauro, alla loro demolizione.

7. In caso di decadenza il concessionario non può vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

Art. 80

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero per la soppressione del cimitero, salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

2. Allo scadere della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi rispettivamente nel campo di inumazione, nell'ossario comune e nel cinerario comune.

3. Le concessioni si estinguono altresì per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

Art. 81

Rimborsi per restituzione di loculi e tombe in caso di rinuncia

1. Per i loculi e tombe che rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito della cremazione delle salme o della loro traslazione nello stesso o in altri cimiteri o a seguito di rinuncia per le concessioni in vita, è rimborsabile una parte della spesa sostenuta, variabile in relazione al tempo trascorso dalla data della tumulazione nel caso di estumulazione o dalla data del contratto per le concessioni in vita, secondo quanto riportato nello schema successivo.

- a) rimborso del 90% in caso di rinuncia entro un anno dalla data di tumulazione (nel caso di estumulazioni) o del contratto (per le concessioni in vita);
- b) rimborso dell'70% in caso di rinuncia dopo il primo anno ed entro due anni;
- c) rimborso del 60% in caso di rinuncia dopo il secondo anno ed entro tre anni;
- d) rimborso del 50 % in caso di rinuncia dopo il terzo anno ed entro quattro anni;
- e) rimborso del 40% in caso di rinuncia dopo il quarto anno ed entro cinque anni;
- f) decorsi cinque anni dalla tumulazione (nel caso di estumulazioni) o dalla data del contratto (per le concessioni in vita) non si darà luogo ad alcun rimborso.

2. per le aree e le cappelle che rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito di rinuncia del concessionario, si applicano le stesse percentuali di rimborso di cui al comma precedente.

TITOLO X CAPPELLE PRIVATE

Art. 82

Progettazione e autorizzazione

1. Chiunque intenda costruire una cappella privata deve presentare domanda volta ad ottenere la concessione dell'area cimiteriale.

2. Oltre alle persone fisiche possono essere concessionari di aree e cappelle anche enti e associazioni.

3. Le richieste di permesso di costruire devono essere presentate, per l'approvazione,

entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione.

4. I progetti devono avere caratteristiche di particolare pregio artistico, adeguato alla dignità e al decoro architettonico del luogo ed alla durata della concessione.

5. Le richieste di permesso di costruire, così come ogni altra istanza, per la modifica o il restauro, devono contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati. I disegni di progetto devono essere corredati di adeguata relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica descrittiva dei luoghi. E' altresì richiesta, al fine di costituire documento di riscontro per collaudo finale, documentazione fotografica dei modelli al vero per sculture, decori o altri particolari artistici.

6. Verrà rilasciato il permesso di costruire per la realizzazione della cappella solo dopo che il progetto avrà conseguito il parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale e gli altri enti eventualmente preposti al rilascio di nulla osta e autorizzazioni specifiche.

7. I loculi devono risultare a perfetta tenuta e conformi alle prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990.

8. Ai fini del rilascio del permesso di costruire dovrà essere valutata da parte dell'ufficio competente in materia anche la corrispondenza alle norme di legge dei loculi che si intendono realizzare, nonché l'accessibilità dei feretri nella cappella e la funzionalità degli spazi interni alla cappella ai fini della movimentazione dei feretri, affinché l'esecuzione delle operazioni di tumulazione/estumulazione da parte del personale cimiteriale, possa avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori.

9. Sempre ai fini del rilascio permesso di costruire dovrà essere verificato dall'ufficio tecnico competente, che la superficie occupata risultante nel progetto non sia maggiore di quella concessa.

10. L'Ufficio Tecnico comunale competente per la progettazione nei cimiteri comunali, di cui al comma 5. dovrà, ultimata l'opera, verificare che quanto realizzato abbia piena corrispondenza col progetto approvato.

Art. 83

Inizio e termine dei lavori

1. Ai fini della validità della concessione dell'area cimiteriale il concessionario deve dare avvio ai lavori entro sei mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire e ultimarli entro 18 mesi dalla stessa data. I termini rimangono immutati anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera.

2. Il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe della validità della concessione dell'area cimiteriale sino ad un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari al 2% della vigente tariffa della concessione.

Art. 84

Prescrizioni

1. L'impresa incaricata della realizzazione della cappella deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone o cose.

2. E' vietato occupare, anche provvisoriamente, spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Eventuali fasce di rispetto attorno alla costruzione che il concessionario riterrà di dover predisporre per la futura costruzione, dovranno essere ricavate all'interno dello spazio

concesso.

5. I materiali in ingresso e le attrezzature devono essere depositati entro l'area recintata. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

6. Il concessionario è responsabile in solido per gli eventuali danni arrecati dall'impresa incaricata all'Amministrazione o a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere e dovrà provvedere al loro risarcimento.

7. Potranno essere sospesi gli ingressi delle salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario.

8. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, alla tumulazione di salme, resti o ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro sei mesi.

9. Per i lavori di realizzazione delle cappelle valgono in ogni caso le più generali prescrizioni riportate nel Titolo XI del presente Regolamento.

Art. 85

Ammissione alla sepoltura in cappelle private

1. Nelle cappelle di famiglia il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario, al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti in linea retta entro il terzo grado, ai collaterali entro il secondo ed agli affini entro il primo grado.

2. Sarà altresì consentita la tumulazione di salme di persone legate al concessionario da un rapporto di convivenza, nonché di parenti e affini di grado diverso da quello indicato purché risultino espressamente menzionate nell'atto di concessione.

3. Per le sepolture concesse ad enti il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e nell'atto di concessione.

4. Se all'originario concessionario è subentrato altro soggetto, i parenti e gli affini per i quali è ammessa la sepoltura rimangono quelli relativi all'originario concessionario o comunque quelli eventualmente riportati nell'atto di concessione. Il concessionario subentrante non potrà pertanto chiedere la riduzione delle salme per recuperare loculi da usare per nuove e diverse sepolture.

Art. 86

Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri nelle cappelle private

1. Le operazioni inerenti a ingressi e movimenti di salme resti e ceneri richieste dal concessionario sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle comuni tariffe previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

2. Le operazioni di cui al comma 1. sono eseguite dal personale cimiteriale.

Art. 87

Manutenzione delle cappelle private

1. La manutenzione delle cappelle di famiglia (costruite dai privati o di proprietà dell'Amministrazione e date in concessione) spetta ai concessionari: per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

2. Il concessionario è tenuto a provvedere alla esecuzione degli eventuali lavori richiesti dall'Amministrazione per consolidare la statica e la tenuta delle opere, come pure per il

restauro ai fini di decoro.

3. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

4. L'esecuzione della manutenzione non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 88

Costruzione di cappelle nei cimiteri comunali

1. Nel cimitero sito viale S. Maria, saturo nella sua capacità di accoglimento di nuove sepolture, non vengono concesse aree per la costruzione di nuove cappelle. Potranno essere date in concessione cappelle entrate nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito di rinuncia dei concessionari o di decadenza ed estinzione delle concessioni esistenti.

2. Nel cimitero di nuova costruzione possono essere concesse le autorizzazioni per la costruzione di cappelle private con camera in sottosuolo e sovrastante opera architettonica-scultorea a carattere artistico.

TITOLO XI

IMPRESE ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Art. 89

Imprese all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale ed alla particolarità dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto di attività, dalla normativa comunale e dal presente Regolamento.

2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.

3. Le imprese incaricate dall'Amministrazione o dai privati rimangono responsabili dei danni a persone e cose causati dalla propria attività all'interno dei cimiteri.

4. Le imprese che operano per conto dell'amministrazione e/o incaricate dei privati cittadini devono essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione Comunale, per ottenere detta autorizzazione devono certificare:

- a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- b) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
- c) il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
- e) l'avvenuta stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità;
- f) la disponibilità ad operare tutti i giorni della settimana negli orari di apertura del cimitero;
- g) il prezzario da applicare per la tumulazione e l'estumulazione.

5. Le imprese sono tenute a comunicare ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.

6. E' fatto obbligo all'ufficio competente, predisporre l'albo delle imprese accreditate ed autorizzate ad operare all'interno del cimitero, ed a rendere pubblico lo stesso.

Art. 90

Disciplina delle attività delle imprese all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri in cui è vietato in tutto o in parte l'accesso con furgoni o altri automezzi, le imprese devono dotarsi degli appositi carrelli a norma secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.
2. Gli orari di lavoro delle imprese sono quelli di apertura dei cimiteri, salvo eventuali motivate autorizzazioni in deroga rilasciate dall'Ufficio Tecnico comunale.
3. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, è sospesa l'introduzione dei materiali all'interno dei cimiteri e l'esecuzione dei lavori nei giorni festivi, nonché nei periodi dal 28 ottobre al 4 novembre e dal 23 al 26 dicembre.
4. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi in dotazione ai cimiteri.
5. E' fatto divieto alle imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto dei privati di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.
6. Le imprese che all'interno dei cimiteri causino danni a beni di proprietà dell'Amministrazione o di privati, devono darne immediata segnalazione al servizio di custodia.

Art. 91

Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo

1. Le imprese del settore lapideo prima di procedere alla realizzazione di epigrafi e lapidi devono presentare all'Ufficio Tecnico comunale un progetto del lavoro, indicando posizione della sepoltura, tipologia del materiale da usare, dimensioni, ecc. per ottenerne l'autorizzazione, fatta eccezione per i casi previsti dal comma 4 dell'art. 92.
2. I titolari ed il personale delle ditte non possono trattenersi nei locali del servizio di custodia e degli uffici se non per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche: presentazione dei progetti, richiesta informazioni sulla posizione delle sepolture, ecc.
3. E' fatto altresì divieto ai titolari ed al personale delle ditte di:
 - a) trattenersi senza motivo dentro o in prossimità delle stanze mortuarie o lasciare parcheggiati i mezzi nelle sue immediate vicinanze usandoli a scopo promozionale;
 - b) prendere contatti con i dolenti proponendosi per la realizzazione di tombe ed epigrafi;
 - c) trattenersi nel campo di inumazione in uso oltre il tempo strettamente necessario al lavoro di montaggio delle tombe loro affidato;
 - d) trattenersi nei blocchi di colombari oltre il tempo strettamente necessario al prelievo dei marmi sui quali devono inserire l'epigrafe e all'installazione degli stessi nei loculi;
 - e) entrare nel cimitero con i mezzi ;
 - f) avvalersi del personale cimiteriale per la consegna di biglietti da visita o di altro materiale pubblicitario o per far comunque consigliare ai visitatori il nominativo della ditta;
 - g) avvalersi del personale cimiteriale per l'esecuzione, anche parziale, del lavoro loro affidato.

TITOLO XII

LAPIDI, EPIGRAFI, ORNAMENTI, MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 92

Lapidi nei campi di inumazione

1. La tariffa praticata dalle imprese per il trasporto funebre di salma destinata all'inumazione è comprensiva anche della fornitura di un cippo o croce in legno, in grado di

resistere agli agenti atmosferici, con applicata una targhetta riportante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il cippo o la croce verranno collocati sulla sepoltura dal personale cimiteriale in occasione della inumazione.

2. E' consentita, rispettando le misure stabilite dall'Ufficio Tecnico comunale, la collocazione di semplici contorni fossa in legno aperti nella parte superiore.

3. Al fine di salvaguardare il decoro estetico architettonico dei capi di inumazione l'Ufficio Tecnico comunale predispone apposito disciplinare idoneo ad assicurare ordinata omogeneità alla tipologia dei manufatti lapidei consentiti da collocare sulle sepolture dei campi, predeterminando un numero limitato di modelli e materiali.

4. Le imprese del settore lavorazione marmi che sottoscriveranno il disciplinare non dovranno presentare preventivamente, per l'approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, i progetti per i manufatti da realizzare, ma solamente una dichiarazione di conformità del manufatto al disciplinare.

5. I familiari, trascorsi almeno sei mesi dall'inumazione per l'asestamento del terreno, potranno far collocare da ditte autorizzate lapidi e contorni fossa in marmo rispettando gli standard previsti nel disciplinare sui manufatti lapidei predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale.

6. Nel caso di inadempienza a quanto prescritto relativamente alle misure, al materiale ed al colore delle lapidi, l'Ufficio Tecnico comunale provvederà d'ufficio alla rimozione delle lapidi e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. Alle imprese verranno comminate le sanzioni previste nel disciplinare.

Art. 93

Epigrafi

1. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto: nome, cognome, data di nascita e data di morte. I nomignoli, i nomi d'arte, i diminutivi sono consentiti sempre che gli stessi non contrastino con l'austerità del luogo.

2. E' consentita l'aggiunta, preventivamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico comunale, di eventuali rituali espressioni brevi, frasi commemorative o di cordoglio. Non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto o suscettibili di offendere la comune sensibilità. Simboli ed emblemi sono consentiti solo se si addicono al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Per le sepolture di stranieri è consentito usare altre lingue, purché ci sia anche la traduzione in italiano e fatto salvo quanto disposto dalla legislazione in materia di plurilinguismo. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minor corpo, ma comunque leggibili, la traduzione in italiano.

4. Le iscrizioni dovranno essere realizzate mediante incisione sul marmo oppure con l'applicazione di lettere in bronzo o in acciaio inalterabile.

5. Verranno rimosse le epigrafi nelle quali figurino errori di scrittura o contenenti espressioni diverse da quelle autorizzate.

6. E' consentita l'applicazione di fotografie, purché realizzate in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

7. E' vietata l'apposizione sulle lapidi di scritte pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera.

8. Le epigrafi, per le sepolture in loculo o tomba o ossarietto, dovranno essere apposte, sui marmi forniti dal cimitero, entro tre mesi dalla data della tumulazione.

9. Nessuna epigrafe, neppure ridotta, o fotografia, dovrà essere apposta sulle lastre di

copertura dei colombari concessi per future sepolture di cui all'art. 74 del presente Regolamento, anteriormente alla tumulazione del concessionario.

Art. 94 **Lampade Votive**

1. È data facoltà collocare sui marmi ornamenti quali lampade votive secondo le seguenti disposizioni:
 - a) le caratteristiche elettriche di alimentazione e di protezione dei corpi illuminanti devono rispondere alle normative vigenti;
 - b) i corpi illuminanti devono essere certificati ed essere sottoposta ad approvazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale;
 - c) i corpi illuminanti non rispondenti alle direttive richieste non saranno alimentate elettricamente a insindacabile giudizio della direzione del cimitero.
2. Il servizio dell'alimentazione elettrica è così regolamentato:
 - a) il servizio comporta il pagamento anticipato di un canone annuo il cui importo è stabilito dalla giunta comunale;
 - b) è cura degli addetti al cimitero o di impresa esterna incaricata, provvedere all'allaccio della corpo illuminante il quale dovrà essere preventivamente predisposto all'allaccio secondo disposizione della direzione del cimitero;
 - c) il canone prevede l'alimentazione elettrica e l'eventuale sostituzione della lampada non funzionante;
 - d) non sono compresi interventi di pulizia, manutenzione e/o sostituzione del corpo illuminante
 - e) il mancato pagamento del canone comporta il distacco dall'alimentazione elettrica;
 - f) eventuali interruzioni del servizio per motivi non imputabili a negligenza degli addetti alle manutenzione, non potrà essere motivo di richiesta di risarcimento anche parziale del canone.

Art. 95 **Ornamenti**

1. Le famiglie possono provvedere personalmente all'ornamento delle sepolture dei propri defunti, con fiori e a quant'altro è diretto ad onorarne la loro memoria.
2. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quale portafiori, di barattoli, bottiglie di vetro o plastica o contenitori di recupero.
3. Gli ornamenti e i ricordi funebri che, per il loro stato di decadimento possono costituire pericolo o essere indecorosi, verranno rimossi dal personale cimiteriale e collocati in apposito magazzino dove resteranno per tre mesi a disposizione degli interessati per essere ritirati.
4. E' vietato collocare sul pavimento dei corridoi dei raggruppamenti di colombari oggetti e materiali che possono costituire ostacolo o pericolo per i passanti e per gli operatori cimiteriali ed in particolare cassette, vasi da fiori, candelabri, sedie, panchetti, ecc. Il personale cimiteriale provvederà alla rimozione di tali oggetti. L'Amministrazione declina peraltro qualunque responsabilità per eventuali infortuni o danni derivanti dalla presenza non autorizzata di tali oggetti.
5. E' consentito ai familiari dei defunti deporre sulle sepolture fiori recisi o coltivare, all'interno dei contorni fossa delle sepolture in campo comune, piantine ornamentali erbacee di dimensione contenuta e purché queste non fuoriescano dal perimetro della sepoltura estendendosi nei passaggi attigui o non coprano alla vista, anche parzialmente l'epigrafe. Qualora le piantine coltivate superino il metro di altezza si dovrà provvedere ad una adeguata

potatura di contenimento e accorciamento.

6. Dovranno essere tolti, a cura di chi li ha deposti o impiantati, gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono e le piante ornamentali quando seccate. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, l'Ufficio Tecnico comunale li farà rimuovere d'ufficio e provvederà per la loro distruzione. Così pure provvederà a far sradicare le piante quando non si sia provveduto a contenerne lo sviluppo.

7. Nel caso in cui vi sia la necessità di portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi e finti e portafiori è necessario munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dal personale del servizio di custodia dei cimiteri, indicando la sepoltura dalla quale devono essere tolti.

Art. 96

Manutenzione delle sepolture

1. Nelle sepolture private di proprietà dell'Amministrazione e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra l'Amministrazione provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, ad eccezione delle lastre di marmo di copertura, delle parti decorative e degli interventi di ordinaria pulizia cui provvedono i concessionari.

2. Nelle sepolture in campo comune i familiari provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazione o sostituzione di cippi, lapidi, contorni-fossa, ecc. che devono essere mantenuti in buono e decoroso stato di manutenzione). L'Amministrazione provvede allo sfalcio periodico dell'erba nei vialetti e nei passaggi dei campi e, qualora le sepolture siano libere da piante, vasi, oggetti, ecc., anche allo sfalcio dell'erba cresciuta sulle stesse sepolture. L'amministrazione provvede anche, gratuitamente, al riporto di terra qualora si verificano avvallamenti delle sepolture segnalati dai familiari al servizio di custodia.

3. Nelle sepolture in campo comune, all'interno dei contorni fossa, è consentita la collocazione di piccola ghiaia ornamentale. E' tassativamente vietato tuttavia spargere ghiaia o qualsiasi forma di pietrisco al di fuori dei contorni fossa e il personale cimiteriale provvederà d'ufficio alla sua rimozione. In caso di incidenti verificatisi in occasione dello sfalcio dell'erba e causati dalla presenza di ghiaia nei passaggi tra le sepolture, i familiari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni a persone o cose.

4. E' vietato ricoprire le superfici delle sepolture in campo comune con cemento o altro materiale impermeabilizzante.

5. Gli interventi di riparazione e sostituzione dei marmi delle lapidi, delle lastre copritomba, delle lastre di copertura dei colombari e degli ossarietti, dei contorni fossa, possono essere affidati dai familiari solo a ditte del settore già autorizzate dall'Ufficio Tecnico comunale a lavorare nei cimiteri.

6. Le famiglie che non intendono o non possono provvedere direttamente alla piccola manutenzione delle sepolture (pulizia marmi, asportazione fiori appassiti, deposizione programmata di fiori freschi, ecc.), con oneri a proprio carico, possono avvalersi per l'esecuzione di detti servizi, solo delle ditte precedentemente accreditate ed autorizzate ad operare all'interno dei cimiteri.

TITOLO XIII

LUTTO CITTADINO ED ESEQUIE PUBBLICHE

Art. 97

Lutto Cittadino

Il lutto cittadino è decretato dal sindaco per la morte di cittadini che con le loro opere abbiano in vita la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.

Il lutto cittadino consiste nell'esposizione, nei palazzi municipali, delle bandiere a mezz'asta.

Il Sindaco, a seconda della circostanza, può determinare altri segni di lutto, così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue attività ad una certa ora della giornata.

Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre .

Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del Comune.

Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.

Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per decesso del Sindaco in carica.

Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di una rappresentanza di Vigili Urbani in alta uniforme.

Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone e fiori munite dei nastri cittadini con la scritta "La città di Macomer".

TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo per le parti per le quali lo stesso Regolamento disponga diversamente.
2. Il presente Regolamento abroga eventuale altro regolamento precedente adottato.
3. E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione per le parti non compatibili col presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal Presente Regolamento, si applicano comunque le disposizioni di cui al D.P.R. n° 285/1990 e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

Art. 99

Sanzioni

1. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento

Nazionale di Polizia Mortuaria” D.P.R. 285/1990, le quali sono punite ai sensi dell’art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui alla Legge 681/1981 e al Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le specifiche violazioni di cui all’art. 2 della Legge 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficio competente o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite, come stabilito dalla stessa legge, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da €. 2.582,28 a €. 12.911,42.

3. Per le infrazioni al presente Regolamento commesse dalle imprese o loro incaricati, oltre all’applicazioni delle sanzioni di cui al primo comma, il responsabile dall’Ufficio Tecnico comunale, previo contraddittorio con le imprese stesse, potrà sospendere l’ingresso nei cimiteri per un periodo variabile da cinque giorni a tre mesi, secondo la gravità delle infrazioni.